

STU Reggiane s.p.a.
codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
tenuto dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 02662420351
società per la trasformazione urbana
piazza Camillo Prampolini 1
42121 Reggio Emilia RE

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2022-2024**

(Legge n. 190 del 6 novembre 2012)
(Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33)
(Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97)
(Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175)
(Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113)
(Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015)
(Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015)
(Deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016)
(Deliberazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017)
(Deliberazione ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018)
(Deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018)
(Deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019)
(Comunicato ANAC 2/7 dicembre 2020)
(Deliberazione ANAC n. 1 del 12 gennaio 2022)

Indice

Premessa	da pag. 3 a pag. 5
Il quadro normativo vigente alla data di approvazione del PNC 2016-2018	da pag. 5 a pag. 8

Il quadro normativo successivo e attuale.....	da pag. 8 a pag. 10
Gli elementi caratterizzanti di STU Reggiane s.p.a.	da pag. 10 a pag. 11
Art. 1 - La strategia nazionale di prevenzione della corruzione	da pag. 11 a pag. 12
Art. 2 - Il Piano triennale di prevenzione della corruzione	da pag. 12 a pag. 13
Art. 3 - Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione nella Società	da pag. 13 a pag. 14
Art. 4 - Processo di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	pag. 15
Art. 5 - Gestione del rischio di corruzione - Metodologia	da pag. 15 a pag. 16
Art. 6 - Identificazione del rischio	da pag. 16 a pag. 17
Art. 7 - Analisi del rischio	da pag. 17 a pag. 19
Art. 8 - Ponderazione del rischio	pag. 19
Art. 9 - Trattamento	da pag. 19 a pag. 20
Art. 10 - Formazione in tema di anticorruzione	pag. 20
Art. 11 - Codice di comportamento	pag. 20 a pag. 21
Art. 12 - Monitoraggio dei tempi dei procedimenti	pag. 21
Art. 13 - Monitoraggio del rispetto del diritto di accesso	pag. 21
Art. 14 - Protocollo di legalità per gli affidamenti	pag. 21
Art. 15 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.....	pag. 22
Art. 16 - Conflitto d'interessi	pag. 22

Art. 17 -Rapporti con l'Amministrazione comunale di Reggio Emilia.....pag.	22
Art. 18 -Obblighi di trasparenza	da pag. 22 a pag. 23
Art. 19 - Amministrazione Trasparente	da pag. 23 a pag. 24
Art. 20 - Processo di controllo.....	da pag. 24 a pag. 25
Art. 21 -Accesso civico e Accesso generalizzato.....	pag. 25
Art. 22 -Responsabile della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	pag. 25
Art. 23 -Programma di valutazione del rischio aziendale	da pag. 26 a pag. 28

Premessa

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 sulla Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012).

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116, prevede che ogni Stato debba:

- elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- vagliarne periodicamente l'adeguatezza;

- collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione;
- individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, curare la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

Il concetto di corruzione preso a riferimento dalla legge 190/2012 ha un'accezione ampia, tanto da comprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (articoli 318, 319 e 319 ter del Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni - a prescindere dalla rilevanza penale - di cattiva amministrazione, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Preso atto delle ridotte dimensioni e delle peculiarità della Società (l'anno precedente priva di personale dipendente proprio; dal febbraio 2021 dotata di un dipendente assunto a tempo determinato con mansioni impiegate di ordine di contabilità e segreteria, privo di funzioni decisionali o direttive; operativa grazie alla attività prima dell'Amministratore Unico, ora dei membri del Consiglio di Amministrazione; che utilizza in avvalimento, sulla base di un rapporto convenzionale, personale - dirigenti e funzionari - del Comune di Reggio Emilia; che utilizza operatori economici esterni sulla base di contratti di appalto di servizi e di lavori), tenuto conto del fatto che la legge 190/2012

fa riferimento ad un concetto di corruzione ben più ampio di quello previsto dal Decreto Legislativo 231 del 2001, dato che la Società per l'attività svolta e per l'assenza di dipendenti non risulta soggetta a rischi, diversi da quelli già oggetto della legge 190/2012, anche al fine di evitare inutili e onerose duplicazioni, la Società ha ritenuto, sino ad ora, di non procedere alla predisposizione del Modello Organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001, ritenendo assorbite le finalità e gli obiettivi di tale documento nella predisposizione del Piano di Prevenzione Triennale della Corruzione in uno con il Piano per la Trasparenza. Nel corso del corrente anno 2021 la Società ha deliberato la realizzazione del Modello Organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001, conferendo a tal fine mandato professionale con determina dell'Amministratore Delegato n. 2 in data 7 gennaio 2021. E' pertanto prevista, entro l'anno 2021, la adozione del Modello Organizzativo che verrà ad integrare il presente Piano.

Con la legge 190/2012 lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Con deliberazione n. 4 in data 6 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il “*Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018*” di STU Reggiane s.p.a. e la relativa “*Analisi del Rischio*”.

Con deliberazione n. 58 in data 29 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il “*Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020*” di STU Reggiane s.p.a. e la relativa “*Analisi del Rischio*”.

Con deliberazione n. 92 in data 31 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l'Aggiornamento del “*Piano*

triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021” di STU Reggiane s.p.a. e la relativa *“Analisi del Rischio”*.

Con deliberazione n. 122 in data 31 Gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il *“Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2021”* di STU Reggiane s.p.e. e la relativa *“Analisi del Rischio”*.

Con deliberazione n. 157 in data 31 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il *“Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023”* di STU Reggiane s.p.e. e la relativa *“Analisi del Rischio”*.

Il quadro normativo vigente alla data di approvazione del PNC 2016-2018

Numerose disposizioni della legge n. 190 del 2012 e dei relativi decreti attuativi individuano gli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni o in controllo pubblico e gli enti pubblici economici quali destinatari di misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Assume particolare rilievo l'articolo 1, comma 60 e 61, della legge n. 190 del 2012 secondo cui, in sede di intesa in Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali sono definiti gli adempimenti per la sollecita attuazione della legge 190 e dei relativi decreti delegati nelle regioni, nelle province autonome e negli enti locali, nonché *"negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo"*.

Inoltre, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione dei servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai

fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse (articolo 1, commi 49 e 50, legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 39 del 2013). In questa ottica, l'articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 39 del 2013 affida al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti, possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara. Infine, l'articolo 1, comma 20, stabilisce che le disposizioni relative al ricorso all'arbitrato in materia di contratti pubblici (modificate dalla legge n. 190 del 2012) si applichino anche alle controversie in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Per quanto riguarda la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni pubblicate sui siti web, da subito la legge n. 190 del 2012, all'articolo 1, comma 34, ne aveva esteso l'applicazione agli enti pubblici economici e alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, *"limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"* e con riferimento alle informazioni contenute nei commi da 15 a 33 dell'articolo 1 della stessa legge.

Successivamente, l'articolo 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, ha esteso l'intera disciplina del decreto agli enti di diritto privato in controllo pubblico e cioè alle *"società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative,*

attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche e di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, sia pure limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea".

Dal quadro normativo sinteticamente tratteggiato emerge con evidenza l'intenzione del legislatore di includere anche le società e gli enti di diritto privato controllati e gli enti pubblici economici fra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, intenzione ulteriormente rafforzata proprio dai recenti interventi normativi che, come visto sopra in materia di trasparenza, sono chiaramente indirizzati agli enti e alle società in questione.

La *ratio* sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

In considerazione della matrice delle disposizioni normative di cui sopra (elaborate avendo a riferimento le Pubbliche Amministrazioni e, dunque, modelli organizzativi tendenzialmente uniformi in quanto disciplinati direttamente da norme di azione di rango primario e secondario), ANAC, con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, preso atto che le stesse mal si attagliano a soggetti di natura privatistica, ha dettato *"linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati*

e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". A questo documento, STU Reggiane s.p.a. si attiene nella redazione del PTPCT.

La lettura delle linee guida consente di affermare che ANAC ha tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale.

In particolare, con la richiamata delibera, ANAC ha evidenziato come, per definire l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di quella in materia di trasparenza alle società pubbliche, occorra tenere distinte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile, e quelle, come definite dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, a partecipazione pubblica non maggioritaria, in cui, cioè, la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una situazione di controllo.

La distinzione tra società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo, conforma, in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di società. Rileva ANAC come sia necessario muovere dallo spirito della normativa, che è quello di prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici: poiché l'influenza che l'amministrazione esercita sulle società in controllo pubblico è più penetrante di quella che deriva dalla mera partecipazione, ciò consente di ritenere che le società controllate siano esposte a rischi analoghi a quelli che il

legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione del 2012 in relazione alle amministrazioni controllate.

Ciò impone che le società controllate debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, ovvero (come nel caso di specie) introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012, essendo assente il modello di organizzazione e gestione ex 231/2001. STU Reggiane ha provveduto con l'approvazione del PNC 2016-2018.

Il quadro normativo successivo e attuale.

Il nuovo quadro normativo (attuale per tutti i soggetti, STU Reggiane s.p.a. tra questi, che non sono tenuti alla adozione del PIAO) si deve all'intervento del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, insieme al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (Tusp), come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Per le principali novità con riferimento alla materia dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società a controllo pubblico con particolare riguardo agli enti di diritto privato controllati e alle società partecipate, si rinvia: (i) alla Determinazione ANAC n. 1134 in data 08 novembre 2017 avente ad oggetto *“nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017, da aversi qui

integralmente trascritta e riportata (ii) alla Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018; (iii) alla Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018; (iii) alla Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018; (iv) alla Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019. Mediante comunicato in data 2 dicembre 2020, depositato in data 7 dicembre 2020, il Presidente dell'ANAC ha dato notizia del fatto che *“tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.”*

Con l'articolo 6 del d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con legge 6 agosto 2021 n. 113, il legislatore ha previsto, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 d.lgs. 165/2001, l'adozione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) che ricomprende al proprio interno, tra il resto, la definizione della totalità dei contenuti previsti dal PTPCT.

STU Reggiane s.p.a. non rientra tra i soggetti tenuti alla approvazione del PIAO e, pertanto, viene riconfermata l'impostazione dei precedenti Piani.

Il d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 ha differito al 30 aprile 2022 il termine per la adozione del PIAO ANAC con propria delibera n. 1 del 12 gennaio 2022, ha chiarito che la durata di detto differimento deve ritenersi applicabile anche alla adozione del PTPC per i soggetti non tenuti alla approvazione del PIAO.

Gli elementi caratterizzanti di STU Reggiane s.p.a.

STU Reggiane s.p.a. si caratterizza, allo stato, per una struttura minimale, articolata esclusivamente sulla attività dei seguenti soggetti.

1. Il Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri di nomina assembleare, dei quali un Presidente, dotato della legale rappresentanza della società, privo di deleghe, un Consigliere Delegato, al quale è attribuita competenza su determinate materie e, in relazione ad esse, la rappresentanza della Società, un Consigliere privo di deleghe.

2. Il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci e da due Sindaci supplenti.
3. Il Revisore dei conti.
4. Una lavoratrice subordinata con mansioni impiegatizie.
5. Dirigenti e Funzionari del Comune di Reggio Emilia, le cui attività in favore di STU Reggiane s.p.a. sono svolte in avvalimento e sono disciplinate da specifica convenzione nella quale sono precisati con chiarezza il permanere del rapporto di dipendenza con il Comune di Reggio Emilia e la ricomprensione delle attività svolte in favore di STU Reggiane s.p.a. nei singoli PEG del Comune; conseguentemente, per questi Dirigenti e Funzionari trova diretta ed esclusiva applicazione il *"Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Reggio Emilia 2020-2022"* nella versione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30 gennaio 2020 e, quando approvata nella versione 2021-2023.
6. Operatori economici (imprese esecutrici degli interventi; progettisti; prestatori di servizi legali e commerciali; prestatori di servizi finanziari) con i quali STU Reggiane s.p.a. ha instaurato rapporti contrattuali di appalto.
7. Una operatrice economica con la quale la società ha instaurato un rapporto libero professionale.

In ragione delle sopra richiamate caratteristiche è stato strutturato il presente PTPCT, in continuità rispetto al PTPCT 2020-2022.

Articolo 1 - La strategia nazionale di prevenzione della corruzione

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti.

- L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come disciplinata, da ultimo, dall'articolo 213 del d.lgs. 50/2016 e dall'articolo 19 del DL 90/2014, convertito nella legge 114/2014, svolge funzioni di raccordo con

le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (articolo 1, commi 2 e 3, legge 190/2012).

- La Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo.
- Il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (articolo 1, comma 4, legge 190/2012).
- La Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni o province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (articolo 1, commi 60 e 61, legge 190/2012).
- Il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (articolo 1, comma 4, legge 190/2012).
- I Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (articolo 1, comma 6, legge 190/2012).
- La Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (articolo 1, comma 11, legge 190/2012).
- Le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano nazionale anticorruzione (articolo 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del Responsabile della prevenzione della corruzione.
- Gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione e implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (articolo 1 legge 190/2012).

Articolo 2 - Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

A livello periferico la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo l'adozione del **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT)**. Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile anticorruzione propone all'approvazione dell'organo di indirizzo politico il PTPCT; ordinariamente ogni anno entro il 31 gennaio, termine differito al 30 aprile 2022 in ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 nonché in ragione dei provvedimenti assunti in relazione al PIAO.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei alla Società, come ribadito anche dall'ANAC con le determinazioni n. 8 e 12 del 2015, tuttavia, *"in ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali"*. Questa apertura, ancorché residuale, da parte dell'ANAC, è coerente con la scelta effettuata dalla Società di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) la componente del Consiglio di Amministrazione della Società, Consiglieria Donatella Davoli. L'assenza di deleghe conferite alla Consiglieria di Amministrazione Donatella Davoli rende la nomina pienamente coerente con il paradigma definito da ANAC. Il PTPCT è predisposto in modo da dare evidenza al processo effettivamente seguito per la sua adozione, indicando la connessione tra le analisi conoscitive svolte e le misure di prevenzione adottate. Le misure di prevenzione sono analiticamente indicate prevedendo anche gli strumenti, le responsabilità ed i tempi per il monitoraggio della loro adozione.

Il presente Piano contiene anche il Programma per la Trasparenza.

Articolo 3 - Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione nella Società

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società ed i relativi compiti e funzioni sono:

- il consiglio di amministrazione che, a norma dell'articolo 1, comma 7 della legge 190/2012, designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), il quale a propria volta, adotta il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e i suoi aggiornamenti, li pubblica sul sito web in conformità alle prescrizioni dell'ANAC, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati, direttamente o indirettamente, a prevenire la corruzione;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, designato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, è la Consiglieria di Amministrazione Donatella Davoli, alla quale sono assegnati i compiti di legge e in via esemplificativa i seguenti compiti:
 1. entro il 31 gennaio di ogni anno (per l'anno 2022, entro il 30 aprile 2021), propone al Consiglio di amministrazione, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da lei elaborato;
 2. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e ne propone le modifiche necessarie a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni o di mutamenti nell'organizzazione o nelle attività;
 3. individua la opportunità o meno di effettuare la rotazione degli incarichi di responsabilità del procedimento nelle aree preposte allo svolgimento di attività a più elevato rischio di corruzione;
 4. individua, in considerazione dell'insussistenza dei presupposti per procedere alla rotazione (stante l'assenza di dipendenti con funzioni di rappresentanza verso l'esterno o con responsabilità di carattere gestionale e operativo), ulteriori obblighi di trasparenza che diano conto dell'imparzialità e della correttezza nella trattazione dei procedimenti;

5. entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito istituzionale della Società una relazione recante il risultato dell'attività svolta e la trasmette al Consiglio di amministrazione, al Socio di maggioranza Comune di Reggio Emilia, al socio di minoranza Iren Rinnovabili;
6. riferisce ai soci sull'attività svolta ogni volta che gli sia richiesto o qualora lo ritenga opportuno;
7. vigila sull'applicazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e di inconferibilità;
8. cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nella Società e la loro pubblicazione sul sito istituzionale; effettua un monitoraggio annuale sulla loro attuazione e ne comunica i risultati all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
9. cura la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza;
10. coordina in riferimento agli obblighi di cui al programma della trasparenza le attività volte a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni;
10. effettua le verifiche di competenza ed attesta il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

La dott.ssa Donatella Davoli è tenuta a relazionarsi con il RPCT del Comune di Reggio Emilia.

Articolo 4 - Processo di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, predisposto dal dott. Giulio Santagata, con verbale n. 4 del 6 maggio 2016, tenuto conto delle evidenze empiriche rilevate nel corso dell'anno 2015.

Successivamente all'approvazione il PTPCT è pubblicato sul sito della Società, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", a tempo

indeterminato. Si è successivamente provveduto alla elaborazione del Piano 2018-2020, integrandolo con il Programma della Trasparenza, del Piano 2019-2021, del Piano 2020-2021, del Piano 2021-2023 e del presente Piano 2022-2024.

Articolo 5 - Gestione del rischio di corruzione - Metodologia

Prima di passare agli aspetti metodologici finalizzati alla individuazione dei rischi è necessario analizzare l'attività aziendale svolta dalla Società nelle sue fasi essenziali, al fine di comprendere dove esistano gli elementi di maggiore discrezionalità.

Terminata la fase di start up e perfezionata la fusione con Innoplace s.r.l., la società ha attivato il percorso per la attuazione degli interventi previsti dal PRU_IP-1a tramite stipulazione di contratti per la progettazione e la realizzazione in appalto dei singoli interventi. La società ha altresì attivato e concluso le procedure opportune per la acquisizione, da Istituto di credito, tramite appalto di servizi, delle risorse finanziarie ad integrazione delle somme a disposizione tramite contributi pubblici (MIT, Regione, Presidenza del Consiglio dei Ministri) e conferimenti a capitale sia da parte del socio privato (Iren Rinnovabili s.p.a.), che da parte del socio pubblico (Comune di Reggio Emilia), risorse necessarie per la realizzazione degli interventi del PRU. STU Reggiane s.p.a. cura altresì i profili amministrativi volti da un lato alla rendicontazione (tramite il Comune di Reggio Emilia) a MIT, Regione e Presidenza del Consiglio dei Ministri dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione, dall'altro alla acquisizione dal Comune di Reggio Emilia, nelle forme definite da specifici atti di accordo e convenzioni, dei contributi erogati da MIT, Regione e Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione urbana.

STU Reggiane s.p.a. aveva un'unica dipendente, il cui contratto a termine si è concluso nell'anno 2019; ha assunto, nel mese di febbraio 2021, una

dipendente con funzioni di impiegata amministrativa e di segreteria; è governata da un Consiglio di Amministrazione di tre membri a cui è affidata l'intera gestione aziendale per gli aspetti diversi dalle mansioni d'ordine. E' nominato un Consigliere Delegato, nella persona di Luca Torri.

Le attività operative e la gestione contabile della società sono esternalizzate a terzi, mediante contratti di appalto, ovvero sono svolte dal personale del Comune di Reggio Emilia in avvalimento. Le attività di segreteria e amministrative d'ordine sono svolte dall'unica dipendente della Società.

La vendita degli immobili della società avviene sulla base delle offerte ricevute dal mercato e di una selezione inerente la tipologia delle attività.

Alla luce delle attività effettivamente svolte dalla Società, le attività nell'ambito delle quali esiste un rischio di corruzione sono le seguenti:

- AREA A - affidamento di lavori, servizi e forniture;
- AREA B - individuazione degli acquirenti o dei locatari dei beni immobili in proprietà.

Per ciascuna delle attività, dei processi o delle fasi di processo mappati è stata effettuata la valutazione del rischio attraverso l'identificazione, l'analisi e la ponderazione dello stesso.

Tutte le attività di Area A sono attuate nel puntuale rispetto delle procedure di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 6 - Identificazione del rischio

Attraverso l'identificazione sono stati ricercati, individuati e descritti i possibili rischi di corruzione per ciascuna delle predette attività, tenendo conto del contesto esterno ed interno alla Società.

Con riguardo all'Area A il rischio individuato è quello tipico che sfocia nella "cattiva amministrazione" e che porta a scegliere il fornitore di beni e servizi in assenza di regole note e trasparenti. In particolare, i rischi individuati sono i seguenti:

- violazione delle norme in materia di gare pubbliche: affidamento di lavori a soggetti compiacenti;
- valutazione delle offerte a fini di vantaggio personale;
- mancato controllo irregolarità o mancanza DURC o antimafia;
- stipula di incarico o concessione in assenza di affidamento da parte della Società;
- scelta tipologia contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato.

Con riguardo all'Area B il rischio individuato è quello che consiste nella scelta del contraente a prezzi inferiori a quelli che la Società potrebbe ottenere sul libero mercato. In sostanza, il rischio è quello di alienare o locare le unità immobiliari a prezzi inferiori a quelli di mercato.

Articolo 7 - Analisi del rischio

L'analisi del rischio è stata effettuata stimando le possibilità che il rischio si concretizzi e pesando l'impatto, le conseguenze del concretizzarsi del rischio attraverso valori che, moltiplicati tra di loro, determinano il livello del rischio. Gli indici di valutazione della possibilità utilizzati sono stati ripresi dall'allegato 5 del PNA:

- Discrezionalità: la probabilità di rischio aumenta se è elevata la discrezionalità (valori da 0 a 5);
- Rilevanza esterna: la probabilità di rischio aumenta se il processo è direttamente rivolto ad utenti esterni alla società (valori da 2 a 5);
- Complessità del processo: la probabilità di rischio aumenta se il procedimento coinvolge più amministrazioni/società (valori: 1 se "è coinvolta 1 P.A./società", 3 se "coinvolte più di 3 P.A./società", 5 per "più di 5 P.A./società.coinvolte");
- Valore economico: la probabilità di rischio aumenta se è considerevole il vantaggio economico verso l'esterno (valori: 1 "per rilevanza

esclusivamente interna", 3 per "rilevanza esterna ma di contenuto rilievo economico", 5 per "rilevanza esterna di considerevole rilievo economico").

- Frazionabilità del processo: la probabilità di rischio aumenta se il risultato finale è raggiungibile anche attraverso più procedimenti (valori da 1 a 5);
- Controllo: la probabilità di rischio è maggiore se il sistema di controllo vigente non ha impedito il concretizzarsi del rischio (valori da 1 a 5).

La media dei valori attribuiti a ciascuna attività/procedimento è la stima della probabilità del rischio di corruzione proprio dell'attività/procedimento considerato (valore max 5).

Gli indici di valutazione dell'impatto individuati dall'allegato 5 del PNA sono stati stimati per ciascuna attività/procedimento mappato sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto sino ad ora risulta alla società:

- Impatto organizzativo: l'impatto sull'organizzazione di un episodio di corruzione cresce al crescere del numero di personale impiegato nel procedimento/attività considerato in percentuale rispetto al totale del personale (fino al 20% del personale: valore 1, fino al 40% del personale: valore 2, fino al 60% del personale: valore 3, fino all'80% del personale: valore 4, fino al 100% del personale: valore 5);
- Impatto economico: valuta la presenza, negli ultimi 5 anni, di sentenze di condanna della Corte dei Conti o di riconoscimento per danni alla società a carico dei dipendenti (se esistono valore 5, se non esistono valore 1);
- Impatto reputazionale: pubblicazione sui giornali o sui media in generale di articoli relativi ad episodi di corruzione che hanno coinvolto la società (valori: 0 per "no", 1 per "non c'è memoria", 2 per "sì su stampa locale", 3 per "su stampa nazionale", 4 per "su stampa locale e nazionale", 5 per "su stampa locale, nazionale ed internazionale");

- Impatto sull'immagine: il valore cresce in misura proporzionale alla posizione gerarchica del soggetto esposto al rischio (valori da 1 per "addetto" a 5 per "Direttore Tecnico").

La media finale dei punteggi attribuiti a ciascuno dei suddetti indici determina la stima dell'impatto che, moltiplicata per la stima della probabilità esprime il livello di rischio del procedimento/attività considerato.

Articolo 8 - Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio ha determinato la formulazione di una graduatoria dei procedimenti mappati sulla base del livello di rischio attribuito: l'individuazione dell'attività e di procedimenti con livello di rischio più elevato ha consentito di identificare le aree di rischio cioè le attività più sensibili ai fini della prevenzione. L'esito di tale attività è riportato nell'allegato "Analisi del rischio" allegato al presente PTPCT.

Articolo 9 - Trattamento

La fase finale della "gestione del rischio" è rappresentata dal trattamento, ossia dalla indicazione delle misure finalizzate a neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione partendo dalle "priorità di trattamento" stabilite sulla base del livello di rischio, dell'obbligatorietà della misura e dell'impatto organizzativo e finanziario dello stesso.

Per il trattamento del rischio di corruzione presso la Società sono individuate le seguenti misure:

- Adozione del PTI (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità);
- Adozione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici anche da parte dei fornitori della Società;

- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti finalizzato a promuovere l'apertura della società verso l'esterno e a favorirne il controllo sociale. Tale misura è disciplinata all'interno del PTTI;
- Affidamento di commesse relative a servizi e forniture in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016.
- Monitoraggio periodico dei tempi procedurali;
- Monitoraggio periodico del rispetto del diritto di accesso;
- Verifica dell'inesistenza di casi di incompatibilità ed inconferibilità;
- Verifica sulla presenza di casi di conflitto d'interesse.

Il RPCT svolgerà le proprie attività con frequenza almeno trimestrale in concomitanza con le verifiche eseguite ai sensi dell'articolo 2403 del Codice Civile, mentre provvederà alla pubblicazione del proprio report annuale sull'attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno.

Articolo 10 - Formazione in tema di anticorruzione

La formazione è rivolta:

- agli amministratori ed ha per oggetto l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- al RPCT ed ha per oggetto le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e le tematiche settoriali relative ai diversi ruoli svolti all'interno della società;
- alla dipendente e ha per oggetto l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale).

Al RPCT spetta il compito di definire i contenuti della formazione, sulla scorta del programma proposto alle Amministrazioni dello Stato dalla Scuola della Pubblica Amministrazione, e di individuare i soggetti incaricati della formazione.

Articolo 11 - Codice di comportamento

La Società ha ritenuto di adottare il Codice di comportamento facendo riferimento a quello adottato dal Comune di Reggio Emilia. Il Codice di comportamento è finalizzato ad assicurare:

- la qualità dei servizi;
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità ed esclusività del servizio nell'interesse pubblico.

Articolo 12 - Monitoraggio dei tempi dei procedimenti

Il monitoraggio periodico dei tempi dei procedimenti è finalizzato ad accertare ed evidenziare eventuali anomalie e ad eliminarle tempestivamente. A tale scopo il RPCT effettua un monitoraggio annuale verificando: il numero dei procedimenti che hanno superato i tempi previsti ed eventuali illeciti connessi a ritardi. L'esito di tale monitoraggio è pubblicato sul sito istituzionale.

Articolo 13 - Monitoraggio del rispetto del diritto di accesso

Il monitoraggio periodico del rispetto del diritto di accesso è effettuato dal RPCT con la medesima modalità prevista per il monitoraggio dei tempi del procedimento.

Articolo 14 - Protocolli di legalità per gli affidamenti

La Società aderisce:

- ai protocolli di legalità tempo per tempo proposti dalla Prefettura all'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia;
- ai Protocolli d'intesa sugli appalti sottoscritti con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura della legalità.

La società si impegna, quale stazione appaltante, a prevedere negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito, quale causa di esclusione dalla procedura, il mancato rispetto delle clausole contenute nei suddetti atti.

Articolo 15 - Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

In attuazione delle disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni dettate dal D.Lgs. 39/2013, ciascun membro del Consiglio di amministrazione dovrà annualmente produrre una autodichiarazione di assenza di cause di incompatibilità contenente, altresì, l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali cause sopravvenute.

Articolo 16 - Conflitto di interessi

La verifica dell'assenza di potenziali conflitti di interessi è effettuata prevedendo negli atti prodromici all'affidamento di incarichi, lavori e forniture di beni e servizi, specifiche disposizioni.

Articolo 17 - Rapporti con l'Amministrazione comunale di Reggio Emilia

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Reggio Emilia collabora con gli organi sociali preposti in materia di trasparenza e di anticorruzione.

A tal fine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Società trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune i verbali delle verifiche trimestrali eseguite e segnala tempestivamente eventuali casi di corruzione accertati e le misure conseguentemente adottate.

Art. 18 - Obblighi di trasparenza

18.1 Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, di attuazione dell'articolo 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche per mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.

18.2 I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale di STU Reggiane s.p.a. e sono mantenuti aggiornati. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di almeno 5 anni e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 19 - Amministrazione Trasparente

STU Reggiane s.p.a. intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Il pieno rispetto dei principi di trasparenza ed integrità, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido

strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni, è in particolare garantita attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni relative ad ogni aspetto dell'organizzazione, agli andamenti gestionali, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché eventuali altre informazioni comunque finalizzate allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito internet di STU Reggiane s.p.a. <https://stureggiane.comune.re.it> un'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Al suo interno sono contenuti, ove esistenti, i dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. STU Reggiane s.p.a. assicura la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurando l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità nonché la conformità dei documenti originali in possesso di STU Reggiane s.p.a., l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Il R.P.C.T. garantisce che le informazioni verranno pubblicate per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione; gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni andranno comunque pubblicati fino alla fine della data di efficacia. La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo n.

679/2016), comprensive delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 20 - Processo di controllo

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- La qualità;
- L'integrità;
- Il costante aggiornamento;
- La completezza;
- La tempestività;
- La semplicità di consultazione;
- La comprensibilità;
- L'omogeneità;
- La facile accessibilità;
- La conformità ai documenti originali;
- L'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Art. 21 - Accesso Civico e Accesso generalizzato

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare. L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti da STU Reggiane s.p.a., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, soggetti tuttavia ai limiti ostensivi previsti dall'articolo 5 bis del D.lgs. 33/2013.

In entrambi i casi di accesso previsti al paragrafo precedente, la richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al R.P.C.T.; può essere presentata:

- tramite e-mail all'indirizzo: stureggiane@comune.re.it;
- tramite PEC all'indirizzo: stureggiane@legalmail.it;

- tramite posta ordinaria all'indirizzo: piazza Camillo Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia;

Il R.P.C.T., entro 30 giorni, pubblica sul sito istituzionale il documento oggetto di richiesta di accesso civico o comunica la documentazione richiesta tramite accesso generalizzato.

L'accesso civico e l'accesso generalizzato soggiacciono ai tempi e alla procedura prevista dall'art. 5 del D.lgs. 33/2013

Art. 22 - Responsabile della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati, nella persona della Consigliera Donatella Davoli.

Art. 23 - Programma di valutazione del rischio aziendale

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 175 del 19 agosto 2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (a seguire TUSP), come modificato dal D.lgs. 100 del 16 giugno 2017, è stato introdotto l'onere in capo alle società a controllo pubblico di adottare un programma di valutazione del rischio di crisi di impresa.

La normativa citata ha introdotto nell'ordinamento giuridico degli strumenti e delle procedure, di natura preventiva, adatti a monitorare lo stato di salute della società, con lo scopo di fare emergere eventuali patologie prima che si giunga a una situazione di crisi irreversibile.

Il postulato fondamentale cui attenersi perché l'impresa possa continuare a vivere e creare valore è quello della "continuità aziendale" (c.d. "going-concern"). Tale postulato rappresenta il presupposto basilare per la

valutazione delle voci del bilancio d'esercizio, compiute secondo il criterio della prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività.

La responsabilità della valutazione dell'esistenza del presupposto della "continuità aziendale" è posta in capo all'organo amministrativo e deve essere fatta su un futuro prevedibile.

L'obiettivo è quello di individuare degli indicatori che segnalino la presenza di patologie rilevanti, volte a individuare le "Soglie di allarme" in presenza delle quali si renda necessario un intervento ai sensi dell'articolo 14 del TUSP. L'articolo 14 comma 2 del TUSP prevede infatti che *"Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6 comma 2 uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento"*.

Le valutazioni di cui al presente Programma devono inoltre principiare da una basilare distinzione tra il concetto di "insolvenza" e quello di "crisi d'impresa":

- l'"insolvenza", ai sensi dell'articolo 5 della legge fallimentare, è una condizione statica ed irreversibile che prende atto al termine di un processo di crisi aziendale, definita come: *"Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*;
- lo stato di "crisi d'impresa", pur mancando nell'ordinamento la definizione unitaria della nozione, è genericamente intesa come una condizione di temporanea illiquidità, che può anticipare l'insolvenza, senza tuttavia necessità o certezza alcuna circa una sua reale successiva manifestazione.

Pertanto non sussiste una condizione di equivalenza tra i due concetti, tale per cui la crisi aziendale intende comprendere anche lo stato di insolvenza.

In tale contesto è pertanto necessario individuare indicatori:

- di natura finanziaria, attinenti all'aspetto finanziario della gestione aziendale, ponendo in risalto elementi che incidono negativamente sulla sana gestione finanziaria.
- Di natura gestionale, osservabili e verificabili, ma non quantificabili in termini monetari.

L'elaborazione degli indicatori è stato elaborato sulla base di una sinergia degli organi societari.

TABELLA 1

INDICATORE	Periodicità del controllo
Giacenza media di liquidità inferiore a € 240.000	Mensile da parte dell'organo di controllo
Indice di liquidità immediata prossimo all'unità	Annuale
Perdite su crediti superiori al 7% dei ricavi complessivi	Annuale

Annualmente, in sede di approvazione del bilancio annuale, l'organo amministrativo controlla la verifica di uno o più degli indicatori adottando gli atti conseguenti.

Salvo che non venga previsto diversamente dalla legge, non sono considerate provvedimento adeguato, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del TUSP, le previsioni di un risanamento delle perdite da parte della pubblica amministrazione socia, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

La mancata adozione di provvedimenti adeguati, costituisce grave irregolarità nella gestione ai sensi degli articoli 2409 e 2476 c.c..